SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3580) . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 25 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefanova Zhecheva Margarita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista . . . . Pag. 9

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 23 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Hlyvka Halyna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione . . . . Pag. 10

DECRETO 23 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Trivino Ortiz Martha Esteyer, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione . . . . Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 9 marzo 2007.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Ferrara . . . . Pag. 11

DECRETO 16 marzo 2007.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia . . . . Pag. 12

DECRETO 22 marzo 2007.

Sostituzione di un componente supplente presso la II Commissione di conciliazione di Roma . . . . Pag. 12

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 9 marzo 2007.

Rinnovo del riconoscimento quale organismo, notificato alla società «IMQ S.p.a.», in Milano . . . . Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2007.

Certificazioni per il riconoscimento dell'invalidità civile. Pag. 13

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

CIRCOLARE 26 marzo 2007, n. **57.**

Attuazione del Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE). Individuazione Autorità competenti. Pag. 16

CIRCOLARE 28 marzo 2007, n. **18752.**

Gru mobili - Rischio di uso improprio del dispositivo di bypass del limitatore di carico o di momento . . . . . . Pag. 17

Ministero per i beni e le attività culturali

CIRCOLARE 29 marzo 2007, n. **2/2007.**

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale. . . . . Pag. 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Conferimento di onorificenze al valore dell'Arma dei Carabinieri . . . . Pag. 24

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Cipolla di Medicina» . . . . Pag. 26

Domanda di registrazione della denominazione «Třeboňský Kapr», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. . . . . Pag. 28

Agenzia italiana del farmaco: Revoca del provvedimento UPC/II/2966 del 28 febbraio 2007 relativo alla specialità medicinale «Lucen». . . . . Pag. 28

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma: Nomina del conservatore del registro delle imprese. Pag. 28

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, recante: «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli» . . . . Pag. 29

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 99

Corte dei conti

DELIBERAZIONE 19 marzo 2007.

Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e relativi questionari. Bilancio di Previsione 2007. (Deliberazione della Sezione delle autonomie n. 2/AUT/2007).

07A02901

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3580).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 dell'8 febbraio 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che ha interessato il territorio dei comuni di Asti e Ciriè»;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 in data 25 gennaio 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile», così come prorogato, fino al 31 gennaio 2007, dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 2006;

Vista la nota del 25 gennaio 2007 con la quale il sindaco di Ciriè - commissario delegato chiede la proroga dei poteri commissariali;

Vista la nota n. 3282 del 12 marzo 2007 della regione Piemonte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Valgrisenche nella regione autonoma della Valle d'Aosta;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3530 del 13 luglio 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo derivante dalla diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche»;

Vista la nota del Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 5 marzo 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3501 del 9 marzo 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004 e nel mese di novembre 2005»;

Viste le note della regione Toscana del 6 febbraio e del 21 marzo 2007;

Visto l'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2007, n. 296;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3498 del 23 febbraio 2006, recante «Ulteriori interventi di protezione civile per fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari»;

Vista la nota del sindaco del comune di Castelsardo (Sassari) del 29 dicembre 2006;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna con nota del 28 febbraio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma» così come integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3560 del 2007;

Vista la nota in data 8 marzo 2007 del presidente della regione Lazio con la quale si chiede di apportare alcune integrazioni alle sopra citate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 2006 e n. 3560 del 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota in data 8 marzo 2007 del comune di Varese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 2007, concernente la proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2425 del 18 marzo 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la qualità della vita del 12 marzo 2007, con la quale il medesimo Ufficio ha chiesto l'introduzione di una disposizione finalizzata alla rapida acquisizione, da parte del Commissario delegato in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali nel territorio della regione Campania, delle risorse necessarie alla prosecuzione degli interventi relativi al «Piano di gestione per la bonifica e la rinaturalizzazione dei siti inquinati del sito di interesse nazionale Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 gennaio 2007 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra, in provincia di Napoli, per fronteggiare l'inquinamento ambientale da diossina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007, concernente la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 8 febbraio 2007, concernente la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello, i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, in data 13 novembre 2003 e in data 11 novembre 2004, nonché l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del sisma verificatosi il 27 maggio 2006 nella Repubblica Indonesiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità nel territorio della Repubblica del Mozambico interessato dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso delle ultime settimane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5 dicembre 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova», così come modificata ed integrata dall'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 2006;

Vista la nota del 16 marzo 2007 del commissario delegato per l'emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova ;

Vista la nota GAB/2007/3326/B09 del 20 marzo 2007 dell'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la nota del 22 marzo 2007 del Presidente della regione Liguria;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1,

n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, e n. 3569 del 5 marzo 2007, art. 11, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 2006 con il quale, tra l'altro, è stato prorogato lo stato di emergenza in seguito agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002 nel territorio della regione Emilia Romagna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;

Vista la nota del 2 marzo 2007 del Presidente della regione Emilia Romagna;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ed in particolare l'art. 6, comma 2; con il quale si rinvia all'adozione di apposite ordinanze di protezione civile per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2055/FPC del 14 dicembre 1990, n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990, n. 2151/FPC del 17 luglio 1991, n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991, n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2256/FPC del 27 aprile 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2311/FPC del 10 dicembre 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995, n. 2436 del 9 maggio 1996, n. 2437 del 9 maggio 1996, n. 2768 del 25 marzo 1998, n. 2857 del 1º ottobre 1998, n. 2977 del 15 aprile 1999, n. 3050 del 31 marzo 2000, n. 3059 del 30 maggio 2000, n. 3083 del 28 settembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001, n. 3105 del 7 febbraio 2001, n. 3140 del 7 giugno 2001, n. 3250 dell'8 novembre 2002 e n. 3513 del 6 aprile 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 2006, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato «Agorà dei giovani italiani» che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1º febbraio 2007, recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato «Agorà dei giovani italiani» che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007;

Vista la nota del 26 marzo 2007 del presidente della regione Marche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006»;

Visto in particolare l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 2006 con la quale la regione Calabria, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo, è autorizzata a predisporre, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un programma pluriennale di interventi, anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla medesima regione sulla base del contratto multiregionale strategico approvato con la delibera C.I.P.E. n. 84 del 2004, diretti a favorire la ripresa produttiva, e gli interventi di cui all'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla realizzazione di nuove imprese nelle aree industriali interessate dagli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006, da finanziare anche con il concorso delle risorse nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di completamento finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in atto nel comune di Ciriè, le residue disponibilità finanziarie giacenti sulla contabilità speciale intestata al sindaco di Ciriè, commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 del 2005, sono trasferite al bilancio comunale in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

Art. 2.

1. L'ing. Mario Toti, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato commissario delegato in sostituzione dell'ing. Angelo Balducci, di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3530 del 2006 citata in premessa, per gli interventi urgenti volti alla rimozione della situazione di pericolo concernente la diga di Beauregard di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006.

Art. 3.

1. L'assessore alla protezione civile della regione Toscana - commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3501/2006 citata in premessa, è confermato nel predetto incarico per il completamento in regime ordinario, entro e non oltre il 31 luglio 2007, di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto di criticità conseguente agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004 e nel mese di novembre 2005.

2. Alla data del 1° agosto 2007 il commissario delegato provvederà alla chiusura della contabilità speciale, trasferendo le eventuali risorse già impegnate ma non liquidate alla regione Toscana che provvederà alla relativa gestione, in conformità alla destinazione già approvata dal Commissario.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non trovano applicazione in caso di rapporti di lavoro posti in essere dal Dipartimento della protezione civile a seguito di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate previa dichiarazione dello stato di emergenza, e finalizzati al superamento del contesto critico.

Art. 5.

Il sindaco di Castelsardo - commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3498/2006 citata in premessa, è confermato nel predetto incarico per l'attuazione ed il completamento, in regime ordinario, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito dei fenomeni di dissesto idrogeologico nel territorio del comune di Castelsardo.

Art. 6.

1. Il Presidente della regione Lazio - commissario delegato per il superamento dell'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma è autorizzato a trasferire su un'apposita contabilità speciale intestata al medesimo commissario delegato, all'uopo istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le risorse finanziarie da destinare al contesto emergenziale sopra citato.

2. Il commissario delegato, in ragione dei maggiori impegni derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui alle ordinanze di protezione civile indicate in oggetto, è autorizzato a stipulare, in deroga alla normativa vigente e con oneri a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 1, quattro contratti a tempo determinato con personale tecnico e amministrativo rinnovabili fino al termine dello stato d'emergenza, da individuare sulla base di una scelta di carattere fiduciario.

Art. 7.

1. Al fine di consentire l'espletamento delle attività propedeutiche alla realizzazione del «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» e nell'ambito delle assunzioni a tempo determinato previste dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, il comune di Varese è autorizzato, anche in deroga all'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, a stipulare sei contratti a tempo determinato con personale tecnico esclusi-vamente per la durata del grande evento.

2. Nell'ambito delle attività finalizzate alla realizzazione del predetto «grande evento», e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, può essere riconosciuta a quattro unità di personale in servizio presso il comune di Varese una retribuzione aggiuntiva fino ad un massimo del 40% del trattamento economico in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle somme assegnate al comune di Varese e indicate nel piano delle opere approvato dal commissario delegato con decreto n. 2 del 27 febbraio 2007.

4. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 2007 le parole «delle aree» sono sostituite con le parole «degli immobili» e le parole «dei suoli» sono sostituite dalle parole «degli immobili».

5. All'elenco delle deroghe previste all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 2007, sono aggiunte le seguenti:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli: 11, 12, 49, 71, 72, 79, 88, 97, 98, 114, 115, 128, 242 e 253, commi 9, 20, 22, 33 e 34;

decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1999, n. 554 articoli: 47, 48, 49, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 109, 129, 130, 134, 136, 140, 172, 188, 200;

decreto legislativo n. 6 del 26 gennaio 2007 art. 1, comma 3 e art. 2, comma 1, lettera *d)*;

legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19;

decreto ministeriale n. 145/2000, articoli: 10, 21, 23.

6. Il comma 5 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16 febbraio 2007 è soppresso.

7. Al personale della struttura prevista dall'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16 febbraio 2007 si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 8.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale «Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano», nell'ambito della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007 citato in premessa, è attribuita al presidente della regione Campania - commissario delegato l'ulteriore somma pari ad euro 30.000.000,00, a valere sulle risorse finanziarie assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalla delibera CIPE n. 1 del 22 marzo 2006.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al presidente della regione Campania - commissario delegato.

3. Il presidente della regione Campania - commissario delegato provvede a trasmettere bimestralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione dettagliata sulle iniziative di cui al comma 1.

Art. 9.

1. Al fine di fronteggiare adeguatamente i contesti emergenziali in materia socio economico ambientale in premessa citati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a conferire un incarico di consulenza su base fiduciaria ad un medico specializzato in materie infettivologiche, esperto di patologie infettive emergenti e nelle loro implicazioni sulla sanità pubblica, anche in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determinandone il relativo compenso.

2. Al personale militare di qualsiasi grado in servizio presso l'Ufficio IX - Attività aeronautiche, presso il Servizio per la vigilanza e la previsione meteorologica dell'Ufficio I - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e presso il Servizio rischio ambientale dell'Ufficio II - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi antropici del Dipartimento della protezione civile è riconosciuta, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, un'indennità operativa mensile il cui importo è definito sulla base della misura giornaliera del compenso di alta valenza operativa di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Per coloro ai quali sia attribuita la posizione dirigenziale, tale indennità non potrà superare la differenza di trattamento economico tra posizioni di fascia minima e massima.

3. In relazione alle situazioni di criticità internazionali in atto e citate in premessa, ed alle conseguenti iniziative finalizzate a garantire il soccorso alle popolazioni interessate, ai sensi di specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della protezione civile, ai sensi della legge n. 225 del 1992, è autorizzato a stipulare un apposita convenzione, non onerosa, con un istituto di credito specializzato in attività di finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro per l'apertura di un conto corrente bancario destinato alla raccolta ed alla gestione di fondi privati destinati alla realizzazione degli interventi avviati dal Dipartimento medesimo.

4. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alle situazioni emergenziali in atto nel territorio delle Isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli e citate in premessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile - commissario delegato per il superamento della situazione emergenziale in atto nell'isola di Stromboli, è autorizzato a stipulare tre contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 10.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, così come integrata dall'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 27 dicembre 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2 sesto alinea, dopo le parole «caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica» sono aggiunte le seguenti: «nonché di ripristino e riqualificazione ambientale»;

alla fine del comma 2, sono aggiunte le parole «ivi comprese quelle connesse allo sviluppo sostenibile e socio economico dell'area»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «2-*bis*. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, il commissario delegato, anche avvalendosi delle procedure previste dall'art. 2, comma 4, può utilizzare le volumetrie residue disponibili presso la discarica «Molinetto» sita nel comune di Cogoleto, in conformità al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto medesimo rilasciato dall'amministrazione provinciale di Genova n. 6273 del 23 novembre 2006. Tali volumetrie sono asservite alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza e bonifica.»;

alla fine del comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: «In caso di mancata esecuzione da parte della Immobiliare Val Lerone S.p.a. della realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di propria competenza, ovvero in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni o, comunque, in caso di collocamento in cassa integrazione del personale dipendente della società sopra citata, il commissario delegato è autorizzato, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a corrispondere le competenze maturate e non corrisposte nonché, salvaguardando l'anzianità ed i livelli retributivi acquisiti, a procedere all'assunzione del medesimo personale limitatamente alla vigenza dello stato d'emergenza per l'effettuazione in via sostituiva delle attività di competenza della predetta società. Il commissario delegato assicura il trasferimento del predetto personale alle dipendenze dei soggetti cui verrà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino e riqualificazione ambientale».

2. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, così come integrata dall'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 27 dicembre 2006, dopo le parole «18 settembre 2001, n. 468» è aggiunto il seguente alinea «quanto a euro 10.000.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare U.P.B. 1.2.1.3. capitolo 7082 - competenza anno finanziario 2006».

Art. 11.

1. In relazione alle esigenze connesse alla gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti ed alle attività di competenza del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, il commissario delegato è autorizzato a conferire, a decorrere dal 26 marzo 2007, due incarichi su base fiduciaria a qualificati esperti del settore, ai quali è riconosciuto, in deroga alla normativa vigente, oltre al compenso previsto per l'attività svolta - determinato in relazione anche agli emolumenti percepiti nell'ultimo impiego assolto - il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede di servizio dal luogo di residenza, per il soggiorno e per il vitto nella medesima sede di servizio.

2. Al sub-commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3571 del 13 marzo 2007 è riconosciuto il medesimo rimborso spese corrisposto agli esperti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie presenti nella contabilità speciale del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania.

Art. 12.

1. In relazione alla grave situazione finanziaria in cui versa la gestione del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, nelle more dell'assegnazione di specifiche risorse da destinare al superamento dell'emergenza con carattere di straordinarietà da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire, anche a titolo di anticipazione, alla gestione commissariale dei rifiuti in Campania l'importo di 20 milioni di euro, stanziato dall'art. 5, comma 6, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate dal commissario delegato, in deroga alla specifica destinazione legislativa, per la gestione dell'emergenza rifiuti in Campania. Il commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania provvederà a ripristinare l'originaria destinazione delle risorse di cui trattasi non appena le risultanze della gestione commissariale lo consentiranno.

3. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-*bis.* A decorrere dal 1º aprile 2007 l'importo della tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotto del 15% per i Comuni che alla data del 31 dicembre 2006 hanno raggiunto una percentuale della raccolta differenziata pari ad almeno il 35%.».

4. Il comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005 è sostituito dal seguente: «Al fine di ottimizzare le iniziative in corso e favorire il raggiungimento degli ulteriori obiettivi individuati dal decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, così come convertito nella legge 6 dicembre 2006, n. 290, la struttura commissariale viene articolata nelle seguenti quattro aree funzionali: area amministrativo-contabile, area tecnico-impiantistica, area tecnico-operativa ed area per la raccolta differenziata.».

5. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis.* Fino al 31 dicembre 2007 è autorizzato, a favore dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, un contributo massimo di euro 55.500.000,00 per le attività di implementazione della raccolta differenziata, utilizzando a tal scopo i lavoratori assegnati in virtù dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2948/1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999.

2-*ter.* La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata, oltre che dalla maggiorazione di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 2003, applicando, a partire dal 1º febbraio 2007, l'ulteriore maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo, per i comuni della regione Campania che, alla data del 31 dicembre 2006, non hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 35 per cento su base annua.».

Art. 13.

1. Limitatamente all'intervento finalizzato alla messa in sicurezza del porto canale del comune di Cesenatico previsto ed identificato con codice FC003 nella quarta fase del Piano degli interventi straordinari e di messa in sicurezza nel territorio della regione Emilia Romagna in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 6 della predetta ordinanza, è autorizzata la deroga all'art. 92, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'art. 9, comma 3, della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 22 del 2000.

Art. 14.

1. Nell'ambito della gestione amministrativo-contabile relativa alle iniziative conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Sicilia orientale il 13 e 16 dicembre 1990, demandata ai prefetti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 2311/FPC del 10 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni, ed al fine di consentire la rapida soluzione delle controversie in atto, ciascuno dei medesimi prefetti è autorizzato a concludere atti di natura transattiva nel limite massimo di spesa di euro 1.000.000,00, definendo forme di collaborazione con la competente avvocatura distrettuale dello Stato per il sollecito rilascio dei pareri di competenza.

Art. 15.

1. Al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007 le parole «1 milione di euro» sono sostituite dalle parole «3 milioni di euro».

Art. 16.

1. Il termine previsto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 4 agosto 2006, così come prorogato dall'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 2007, è ulteriormente differito di sessanta giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2007

Il Presidente: PRODI

07A03121

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefanova Zhecheva Margarita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Stefanova Zhecheva Margarita, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Diploma za zavarsheno vishe obrazovanie» serie MYC n. 005807 conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 19 settembre 2006 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Stefanova Zhecheva Margarita è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Diploma za zavarsheno vishe obrazovanie» serie MYC n. 005807», rilasciato in data 17 maggio 2000 dall'Università di medicina di Sofia (Bulgaria) alla sig.ra Stefanova Zhecheva Margarita nata a Isperic (Bulgaria) il 27 novembre 1961 è riconosciuto quale per titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Stefanova Zhecheva Margarita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A03024

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Hlyvka Halyna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hlyvka Halyna, cittadina ucraina, in possesso del diploma di scuola media inferiore denominato «Svidotstvo» e diploma di maturità denominato «Atestat» conseguiti presso la scuola di Kostryno e scuola media generale di Lyuta in Ucraina, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 1° marzo 2007, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, idoneo e attinente all'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che in data 2 febbraio 2007, è entrato in vigore il decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007, che ha liberalizzato l'attività di pulizie e disinfezione di cui alle lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 274/1997, non subordinandola più alla presenza di requisiti culturali;

Considerato che la richiedente è titolare del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma;

Sentito i conformi pareri della CNA - Servizi alla Comunità e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Hlyvka Halyna, cittadina ucraina, nata a Kostrynska Roztoka il 5 marzo 1969, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 marzo 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A03019

DECRETO 23 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Trivino Ortiz Martha Esteyer, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Trivino Ortiz Martha Esteyer, cittadina ecuadoregna, in possesso del diploma di scuola media superiore «Bachiller» in scienze con specializzazione in chimica e biologia rilasciato dall'«Istituto tecnico superior Eloy Alfaro» in Ecuador, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico di imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 1º marzo 2007, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, idoneo e attinente all'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che in data 2 febbraio 2007, è entrato in vigore il decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007, che ha liberalizzato l'attività di pulizie e disinfezione di cui alle lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 274/1997, non subordinandola più alla presenza di requisiti culturali;

Considerato che la richiedente è titolare del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma;

Sentito i conformi pareri della CNA - Servizi alla Comunità e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Trivino Ortiz Martha Esteyer , cittadina ecuadoregna, nata a Atacames il 17 settembre 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 marzo 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A03020

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 marzo 2007.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto n. 11/06 del 22 maggio 2006 di ricostituzione del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con il quale veniva nominato il dott. Paolo Domenico Regina tra i rappresentanti dei datori di lavoro del settore commercio e servizi;

Viste le dimissioni presentate dallo stesso in data 20 febbraio 2007;

Vista la nota prot. n. 70/07 del 28 febbraio 2007 con la quale l'ASCOM di Ferrara ne chiede la sostituzione con il sig. Gabriele Breveglieri;

Decreta:

Il sig. Gabriele Breveglieri, nato a Ferrara il 12 agosto 1964, è nominato rappresentante dei datori di lavoro del settore commercio e servizi in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Ferrara, in sostituzione del dott. Paolo Domenico Regina, dimissionario, che pertanto decade dalla nomina.

Ferrara, 9 marzo 2007

Il direttore regionale reggente: DE ROBERTIS

07A03023

DECRETO 16 marzo 2007.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 4 del 30 maggio 2006 di rinnovo del Comitato provinciale I.N.P.S. e delle speciali commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come novellato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Preso atto delle dimissioni presentate dal sig. Patrizio Prampolini già membro del Comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

Vista la nota del 9 marzo 2007 con cui le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL designano il sig. Amedeo Agosti in sostituzione del sig. Patrizio Prampolini;

Decreta:

che il sig. Amedeo Agosti è nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori dipendenti; che lo stesso resta in carica fino alla scadenza del Comitato rinnovato il 30 maggio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Reggio Emilia, 16 marzo 2007

Il direttore provinciale: BERTONI

07A03025

DECRETO 22 marzo 2007.

Sostituzione di un componente supplente presso la II Commissione di conciliazione di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto n. 17 del 3 ottobre 2006, con cui si è provveduto alla nomina del rag. Ceccarelli Claudio quale membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla II Commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973, in sostituzione del sig. Scivales Giancarlo;

Vista la nota prot. n. 4/07-AD/mf dell'8 gennaio 2007, con cui la Federlazio chiede la sostituzione del rag. Ceccarelli Claudio con la sig.ra Silano Maria;

Vista la lettera di dimissioni del rag. Ceccarelli Claudio;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della Commissione stessa;

Decreta:

La sig.ra Maria Silano nata a Roma 16 settembre 1955, domiciliata per la carica presso la Federlazio - viale Libano n. 62 - 00144 Roma, tel. 06/549121, viene nominata membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla II Commissione di Conciliazione, in sostituzione del rag. Claudio Ceccarelli.

Roma, 22 marzo 2007

Il direttore provinciale: BOVALINO

07A03022

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 9 marzo 2007.

Rinnovo del riconoscimento quale organismo, notificato alla società «IMQ S.p.a.», in Milano.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Viste l'ordinanza del segretario generale in data 6 giugno 2006 con la quale è stato costituito il comitato tecnico incaricato di esprimere parere sulle domande di designazione quale organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/5/CE e l'allegata procedura di designazione degli organismi notificati di cui al provvedimento del direttore generale della DG regolamentazione e qualità dei servizi del 5 settembre 2000;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Vista la domanda di rinnovo presentata dalla società «IMQ S.p.a.» in data 4 marzo 2005;

Visto il parere favorevole al rinnovo della società «IMQ S.p.a.» quale organismo notificato, ai sensi della direttiva 1999/5/CE relativamente alle procedure riportate negli allegati III, IV e V alla citata direttiva, formulato dal comitato tecnico, riunitosi in data 31 ottobre 2006;

Decreta:

1. Il rinnovo alla società «IMQ S.p.a.», con sede in via Quintiliano n. 43 - 20138 Milano, come organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/5/CE, relativamente alle procedure riportate negli allegati III, IV e V della citata direttiva, sulla base dei requisiti prescritti nell'allegato VI al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e nella procedura di designazione degli organismi notificati, allegata all'ordinanza del segretario generale del 6 giugno 2006.

Roma, 9 marzo 2007

Il segretario generale: FIORI

07A02964

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2007.

Certificazioni per il riconoscimento dell'invalidità civile.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la disciplina rilevante in favore dei mutilati ed invalidi civili e in materia di diritto al lavoro dei disabili;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Premesso:

1. *Questioni prospettate.*

Sono pervenute alcune segnalazioni da parte di invalidi civili con le quali si lamenta una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali a causa dell'indicazione dei dati relativi alla diagnosi sia nelle istanze volte all'accertamento sanitario dell'invalidità civile, sia in alcuni tipi di certificazioni che attestano il riconoscimento della invalidità civile per finalità amministrative, specie con riferimento al caso in cui sia riscontrato lo stato di sieropositività o l'infezione da HIV. In particolare, è stato chiesto che i dati personali relativi alla diagnosi possano essere omessi nelle istanze volte ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile, nonché nelle certificazioni preliminari all'iscrizione alle liste di collocamento o all'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie.

Il Garante si è già espresso sull'argomento richiamando le garanzie previste dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di prevenzione e lotta all'AIDS, relative al principio di non discriminazione nell'ambito lavorativo dei soggetti affetti da HIV (provv. 19 dicembre 1997, in www.garanteprivacy.it, doc. Web n. 39168).

2. *Quadro di riferimento in tema di riconoscimento dell'invalidità civile.*

La normativa in tema di riconoscimento dell'invalidità civile prevede che possano essere riconosciuti invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2, legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»).

L'accertamento sanitario è effettuato presso le unità sanitarie locali nell'ambito delle quali operano apposite commissioni mediche (art. 1, legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»).

Nel verbale da utilizzare per le visite è previsto che sia specificata «la dizione diagnostica con chiarezza e precisione, in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermità che per la loro particolare gravità determinano la totale incapacità lavorativa o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità» (art. 1, comma 5, decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 387, recante «Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile»).

Tale informazione, prevista nella normativa di settore tra quelle da indicare nel verbale (art. 1, comma 5 e allegato *A* decreto ministeriale n. 387/1991; relazione allegata al decreto ministeriale 28 marzo 1985, recante «Determinazione dei criteri e delle modalità per una verifica graduale sulla permanenza dei requisiti per l'ottenimento delle provvidenze economiche in favore dei minorati civili») va ritenuta indispensabile anche ai fini dell'eventuale revisione dell'invalidità o di ricorso alla decisione della commissione medica (art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, recante «Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione di benefici economici»).

Deve pertanto ritenersi lecito che, nei verbali delle commissioni mediche per l'accertamento degli stati di invalidità civile siano indicati i dati relativi alle diagnosi riscontrate.

3. *La disciplina in materia di trattamento di dati personali.*

Le questioni sollevate dalle menzionate segnalazioni concernono dati personali idonei a rivelare lo stato di salute delle persone, relativi anche alla riscontrata presenza del virus HIV.

Il loro trattamento può essere effettuato solo se ricorrono le specifiche garanzie previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) il quale prevede, tra l'altro, che i soggetti pubblici debbano identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguibili attraverso un atto di natura regolamentare, adottato su conforme parere del Garante (articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 181, comma 1, lettera *a)* del codice).

In data 13 aprile 2006 questa Autorità ha espresso parere favorevole sullo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza delle regioni, delle province autonome, delle aziende sanitarie, degli enti regionali/provinciali e degli enti vigilati e controllati dalle regioni e dalle province autonome, in conformità al quale ciascuna regione o provincia autonoma è stata chiamata ad adottare il proprio atto di natura regolamentare nel termine di legge del 28 febbraio 2007 (art. 6, comma 1, decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2007, n. 17; v, per lo schema tipo, in www.garanteprivacy.it, doc. Web n. 1272225).

In base ai regolamenti da adottare in conformità a tale schema tipo, le commissioni mediche che operano presso le unità sanitarie locali possono trattare lecitamente i dati idonei a rivelare lo stato di salute nell'ambito dell'attività medico-legale inerente agli accertamenti finalizzati al sostegno delle fasce deboli, compresi quelli relativi al riconoscimento dello stato di invalidità civile e al collocamento mirato al lavoro delle persone disabili. Tale finalità è considerata di rilevante interesse pubblico dal predetto codice in quanto relativa ad attività amministrative collegate a quelle di prevenzione, diagnosi e cura, a quelle certificatorie e correlate all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, anche con riferimento al collocamento obbligatorio, ad interventi economici e ad altre agevolazioni (articoli 85, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *d)* e 86, comma 2, punti *c)* 1 e 2 del codice; scheda n. 32, allegato *B*, schema tipo cit.).

Il trattamento dei predetti dati sensibili è, pertanto, lecito sempreché siano rispettati i princìpi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, secondo i quali i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili pertinenti, non eccedenti e indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di natura diversa (articoli 11 e 22, commi 3 e 5, del codice).

Restano poi ferme le particolari garanzie previste nei confronti dei soggetti che risultino sieropositivi o affetti da infezione da HIV, volte a prevenire discriminazioni nei loro confronti. Ciò, senza pregiudizio di lecite attività a tutela della salute dei medesimi interessati o di terzi, da svolgere in conformità alla legge, anche per quanto riguarda accertamenti relativi all'assenza di sieropositività o all'infezione da HIV previsti come condizione per svolgere attività che comportano una valutazione più specifica di diritti di terzi (legge 5 giugno 1990, n. 135, recante «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»; Corte costituzionale, sentenza n. 218/1994; v. anche citato provvedimento del 19 dicembre 1997).

3.1. *Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nelle istanze di riconoscimento dell'invalidità civile.*

Le istanze volte a far accertare lo stato di invalidità civile devono essere presentate presso le commissioni mediche delle aziende sanitarie competenti per territorio, allegando la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti (art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 698/1994).

Stante la particolare natura delle informazioni richieste agli interessati, gli uffici competenti alla ricezione delle istanze devono adottare gli accorgimenti necessari per garantire un livello elevato di tutela dei diritti degli interessati, in particolare della loro riservatezza e dignità, specificando le cautele che le strutture sanitarie sono tenute ad adottare nei termini prescritti dal Garante in attuazione dell'art. 83 del codice (provvedimento 9 novembre 2005, in www.garanteprivacy.it, doc. Web n. 1191411).

Si fa riferimento, in particolare, alla predisposizione di apposite distanze di cortesia e di altri accorgimenti (quali, ad esempio, la consegna o il trasferimento ad altri uffici competenti, della documentazione in busta chiusa) atti a prevenire l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute: ciò, anche all'atto della raccolta della documentazione sanitaria o nello svolgimento di colloqui con gli operatori di sportello (art. 83, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del codice). Va menzionata, altresì, la designazione quali incaricati o responsabili del trattamento dei soggetti che possono accedere ai dati sanitari per curare le istanze di riconoscimento dell'invalidità civile (soggetti i quali, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, devono essere sottoposti a regole di condotta analoghe: articoli 30 e 83, comma 2, lettera *i)*, del codice).

Sviluppando le cautele di carattere generale previste nel predetto provvedimento del 9 novembre 2005, va pertanto prescritto alle strutture sanitarie, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del codice, di impartire, in una cornice di attività di formazione, specifiche istruzioni al personale incaricato in merito agli obblighi previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, nonché da specifiche

disposizioni di legge o di regolamento o della normativa comunitaria a tutela di particolari soggetti, quali, ad esempio, le persone sieropositive o affette da infezione da HIV (articoli 30 e 83, comma 2, lettera *i)*, del codice; art. 5, legge n. 135/1990).

3.2. *Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nelle certificazioni sull'invalidità civile.*

In attuazione dei richiamati princìpi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, nelle certificazioni richieste dall'interessato ai soli fini dell'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o della richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche ed universitarie non risulta indispensabile indicare i dati personali relativi alla diagnosi accertata in sede di visita medica e, in particolare, dell'eventuale stato di sieropositività o infezione da HIV.

Tale omissione trova peraltro riscontro nel quadro normativo di settore.

Per quanto riguarda l'esenzione dalle tasse scolastiche ed universitarie a favore dei mutilati ed invalidi civili, sono semplicemente richiesti, quali requisiti essenziali, l'appartenenza a famiglie di disagiata condizione economica e l'aver subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa (art. 30, legge n. 118/1971).

Per ciò che concerne invece l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, è richiesto unicamente che le commissioni competenti per riconoscere l'invalidità civile abbiano accertato una riduzione della capacità lavorativa superiore al quarantacinque per cento (art. 7, decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, recante «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291»; art. 1, comma 1, legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

Per l'accesso al sistema per l'inserimento lavorativo, è prevista infine solo una valutazione della funzionalità della persona disabile in relazione alle sue condizioni fisiche, alla sua autonomia, al suo ruolo sociale e alle sue condizioni emotive e intellettive, al fine di individuarne la capacità attuale e potenziale per il collocamento lavorativo (art. 1, comma 4, legge n. 68/1999 citata; articoli 2 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68» e Allegato 2 allo stesso decreto).

Va inoltre considerato che «la comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti» (art. 5, comma 4, legge n. 135/1990; cfr. art. 178, comma 2, del codice).

Sulla base di tali presupposti risulta necessario prescrivere alle aziende sanitarie locali, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti e ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)* del codice, di rilasciare le certificazioni che attestano il riconoscimento dell'invalidità civile per finalità connesse all'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o alla richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie, senza indicare i dati personali relativi alla diagnosi.

Analogamente al citato provvedimento del 9 novembre 2005 si ravvisa la necessità che tale previsione, come quella indicata al punto 3.1. del presente provvedimento, sia impartita nei riguardi della generalità delle aziende sanitarie locali.

Tutto ciò premesso il Garante:

1. Prescrive alle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del codice:

a) di adottare gli accorgimenti necessari per garantire un livello elevato di tutela dei diritti delle persone che presentano istanza per l'accertamento dell'invalidità civile affinché, in una cornice di attività di formazione, oltre alla predisposizione di apposite distanze di cortesia e di altri accorgimenti atti a prevenire l'indebita conoscenza di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati, nonché alla designazione di incaricati e responsabili del trattamento, siano impartite specifiche istruzioni al personale incaricato in merito agli obblighi previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e da altre specifiche disposizioni a tutela di particolari soggetti (punto 3.1. del presente provvedimento);

b) di rilasciare le certificazioni che attestano il riconoscimento dell'invalidità civile per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie senza indicare i dati personali relativi alla diagnosi (punto 3.2. del presente provvedimento).

2. Dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2007

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
CHIARAVALLOTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

07A03017

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 26 marzo 2007, n. **57.**

Attuazione del Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE). Individuazione Autorità competenti.

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale delle risorse umane e affari generali
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
Al Dipartimento per le politiche europee
Alla regione autonoma Valle d'Aosta - Ufficio cooperazione
Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Serv. cooperazione
Alla regione autonoma Trentino Alto-Adige - Ufficio cooperazione
Alla provincia autonoma di Trento - Servizio cooperazione
Alla provincia autonoma di Bolzano - Servizio cooperazione
Alla regione Siciliana - Ass. al lavoro
Alla regione Sardegna - Ass. lavoro formazione professionale cooperazione
Alle regioni a statuto ordinario
All'Unioncamere
Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
Alla Confederazione Cooperative Italiane
Alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue
All'Associazione Generale Coop. Italiane
All'Unione Nazionale Cooperative Italiane
All'Unione Italiana Cooperative

Premessa.

L'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (di seguito SCE), approvato dal Consiglio il 22 luglio 2003, è fissata dall'art. 80 del medesimo al 18 agosto 2006.

L'art. 78, par. 1, del regolamento prevede che «gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento»; al par. 2, poi, richiede che «ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ai sensi degli articoli 7, 21, 29, 30, 54 e 73. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri».

Con riferimento alla suddivisione di funzioni in punto di cooperazione fra Stato e regioni, circa la individuazione delle autorità infrastatuali competenti, è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome nella seduta del 15 febbraio 2007.

Designazione autorità competenti.

Pertanto, con riferimento all'art. 78, comma 2, del regolamento 1435/2003/CE si individuano, nel rispetto della attuale ripartizione di competenze costituzionali tra Stato e regioni e province autonome, nonché di quelle organizzative del Governo italiano le seguenti autorità competenti:

A) Per:

l'art. 7 - Trasferimento della sede;

l'art. 21 - Motivi di opposizione a una fusione;

l'art. 73 - Scioglimento per atto dell'organo giurisdizionale o di altra autorità.

Per le SCE aventi sede nel territorio della regione Sicilia	La regione Siciliana
Per le SCE aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta	La regione della Valle d'Aosta
Per le SCE aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia	La regione Friuli-Venezia Giulia
Per le SCE aventi sede nel territorio nella provincia autonoma di Bolzano	La provincia autonoma di Bolzano
Per le SCE aventi sede nel territorio nella provincia autonoma di Trento	La provincia autonoma di Trento
Per le SCE aventi sede nel restante territorio della Repubblica italiana	Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli enti cooperativi

B) Per l'art. 29 - Controllo della procedura di fusione - Le competenze ad attribuzioni previste appaiono spettanti al notaio che procede alla stesura dell'atto di costituzione della SCE mediante fusione.

C) Per l'art. 30 - Controllo di legittimità della fusione - Le competenze ad attribuzioni previste appaiono spettanti al notaio che procede alla stesura dell'atto di costituzione della SCE mediante fusione.

D) Per l'art. 54 - Convocazione - la legislazione italiana non prevede l'intervento di una autorità competente, salva la previsione della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 del Trentino-Alto Adige/Sudtirol.

La presente circolare verrà inviata al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per l'inserimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2007

Il Ministro dello sviluppo economico: BERSANI

07A03032

CIRCOLARE 28 marzo 2007, n. **18752**.

Gru mobili - Rischio di uso improprio del dispositivo di bypass del limitatore di carico o di momento.

Alle Direzioni reg.li e prov.li del lavoro

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni

Alle Aziende unità sanitarie locali (per il tramite degli Assessorati alla sanità delle Regioni)

Alla provincia autonoma di Trento - Dip. serv. sociali - serv. lavoro

Alla provincia autonoma di Bolzano - Ag. Prov. prot. ambiente e tutela del lavoro

All'ISPESL - D.T.S. e D.OM.

Alle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro

Alle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori

Agli Organismi notificati per la direttiva 98/37/CE

Ai costruttori di gru mobili

Agli utilizzatori di gru mobili

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 299 del 28 ottobre 2006 è stato pubblicato il riferimento della norma CEN 13000: 2004 come norma armonizzata alla direttiva 98/37, accompagnato con l'avvertenza che l'applicazione dei punti 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 e 4.2.6.3.3 di tale norma non conferisce presunzione di conformità al requisito di sicurezza 4.2.1.4. (controllo delle sollecitazioni) - in connessione con i punti 1.1.2c) (situazione di utilizzo anormale prevedibile), 1.2.5 (selettore modale), 1.3.1, 4 e 1.2.1 1 (stabilità) e 4.1.2.3 (resistenza meccanica) - dell'All. I della direttiva 98/37.

In sostanza, la Commissione europea ha riconosciuto che la norma in questione non prevede misure adeguate per prevenire il rischio di uso improprio (da parte dell'operatore) del dispositivo di by-pass del limitatore di carico o di momento, quando il costruttore decida di applicarlo.

In effetti, l'uso di tale by-pass - la cui installazione può essere prevista per consentire l'effettuazione di manovre molto particolari (montaggio-smontaggio, manutenzione del braccio, ecc.) o per superare condizioni di emergenza - comporta praticamente una drastica esclusione di uno specifico dispositivo di sicurezza fondamentale contro alcuni rischi caratteristici (cedimento strutturale per sovraccarico meccanico, perdita di stabilità e conseguente rovesciamento/ribaltamento) di tali macchine e pertanto deve poter avvenire nel quadro dell'adozione di un complesso di contromisure che garantiscano che, al momento dell'azionamento:

da una parte, vi sia la ragionevole certezza che l'operatore abbia piena consapevolezza delle condizioni di rischio maggiorato - per sé e le altre persone - in cui opera, e delle gravi responsabilità (in rapporto alle possibili conseguenze del proprio comportamento) che si assume,

e dall'altra, risulti ridotta l'entità dei rischi conseguenti all'esclusione di un dispositivo di sicurezza mediante l'adozione di misure che comunque portino a condizioni di sicurezza migliorata.

La citata avvertenza della Commissione europea riconosce, in pratica, che il complesso delle disposizioni della EN 13000 non garantisce allo stato il rispetto di quanto appena illustrato.

Sentiti al riguardo i competenti Servizi dell'Ispesl e il Coordinamento tecnico delle Regioni, tanto si porta, quindi, a conoscenza:

a) dei costruttori di gru mobili: perché tengano conto di quanto rilevato dalla Commissione europea e mettano in commercio macchine in linea col requisito di sicurezza di cui al citato punto 4.2.1.4 dell'all. I della direttiva 98/37, adottando le opportune disposizioni tecniche, in attesa di una elaborazione definitiva del punto 4.2.6.3.2 della norma EN13000,

b) degli utilizzatori di gru mobili costruite in conformità alla citata direttiva 98/37/CE: perché - in caso risulti effettivamente installato sulle macchine già in servizio il dispositivo in argomento - prendano in debita considerazione la situazione di pericolosità sopra rilevata ed adottino le necessarie misure in modo da prevenire ugualmente l'uso improprio dello stesso, in particolare verificando che:

la presenza del dispositivo di by-pass del limitatore risulti effettivamente necessaria in rapporto alle condizioni di impiego normali o eccezionali previste dal fabbricante;

le istruzioni per l'uso contengano le specifiche procedure da osservarsi nelle suddette condizioni;

il dispositivo di comando del by-pass sia del tipo a chiave e ad azione mantenuta;

l'intervento del by-pass sia accompagnato dall'attivazione di un avvertitore acustico e luminoso e determini una modalità di funzionamento in condizioni di sicurezza migliorate (quali ad es: riduzione delle velocità dei movimenti pericolosi, intermittenza dei movimenti, temporizzazione dell'intervento del dispositivo, ecc.), salvo che dalla valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante e basata sulle specifiche caratteristiche costruttive e funzionali della macchina, dette modalità non risultino superflue.

Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo di farne oggetto della più ampia diffusione presso i soggetti interessati.

Roma, 28 marzo 2007

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e della competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
BATTISTONI

07A03054

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 29 marzo 2007, n. **2/2007.**

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

All'Associazione Italiana Editori

All'UNIGEC-CONFAPI

All'Unione Stampa Periodica Italiana

Alla Federazione Italiana Editori Giornali

Alla Federazione Nazionale Stampa Italiana

All'Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata

Al Sindacato Nazionale Scrittori

Al Sindacato Libero Scrittori

e, per conoscenza:

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Gabinetto dell'on. Ministro

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al Ministero della pubblica istruzione

Al Ministero dell'università e della ricerca

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di € 2.065.828,00 annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita commissione di esperti.

Si informa che, a seguito di quanto disposto all'art. 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'allegata tabella 3, il fondo istituito per la concessione dei predetti contributi è confluito in un «Fondo unico per trasferimenti correnti alle imprese» e l'importo corrispondente è stato ridotto, anche per l'esercizio finanziario 2007, ad € 1.273.290,00.

Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2007, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Istituto per il libro, via dell'Umiltà n. 33 - 00187 Roma, entro e non oltre il 30 giugno 2007.

Detta domanda dovrà essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato *A*, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, da spedirsi separatamente dalla domanda, e corredata dalla documentazione di cui all'all. *B*.

Al riguardo si ribadisce la necessità dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. A tale proposito si sottolinea che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'art. 38 della deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Registro nazionale della stampa è stato soppresso e, dal 29 agosto 2001, sostituito dal Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.).

Ai sensi degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS l'iscrizione al R.O.C. costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 416/1981.

Si informa, al riguardo, che le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono esentate dalla iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento del contributo assegnato, potrà essere liquidato mediante emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia ovvero accreditamento in c/c bancario o postale.

Si informa che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si invitano le associazioni in indirizzo a voler cortesemente dare la più larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.

Roma, 29 marzo 2007

Il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali
SCALA

ALLEGATO A

QUESTIONARIO per l'annata 2 0 0 6

TESTATA DELLA RIVISTA...
....
PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TESTATA (Precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza) ....
....
Indirizzo * e tel...
CODICE FISCALE ....
REDAZIONE - indirizzo e tel..
....
DIRETTORE (se diverso dal responsabile)..
DIRETTORE RESPONSABILE e indirizzo ....
....
IMPRESA EDITORIALE...
....
Indirizzo * e tel...
CODICE FISCALE ....
STAMPATORE..
PERIODICITA'...
TIRATURA MEDIA PER NUMERO DI USCITA...
IMPORTO ABBONAMENTO ANNUO..
ANNO DI FONDAZIONE DELLA RIVISTA..
FASCICOLI EFFETTIVAMENTE PUBBLICATI NELL'ANNATA 2006...
DATA DI STAMPA DELL'ULTIMO FASCICOLO DELL'ANNATA 2006..
INDICARE LA CONTINUITA' E LA REGOLARITA' DELLA PUBBLICAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI ....
....
DATA E NUMERO DI POSIZIONE PRESSO IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (R.O.C.)
....
DATA E NUMERO DI REGISTRAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI ....
....
MODALITA' DI PAGAMENTO (coordinate bancarie ABI CAB e c/c, c/c postale, vaglia cambiario della Banca d'Italia, intestati al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata)..
....
....

ALTRE NOTIZIE EVENTUALI...
....

IL PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PERIODICO O DELL'IMPRESA EDITORIALE CHE SIA PROPRIETARIA DELLA TESTATA

DATA..............

Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, IN ORIGINALE.

a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18 L. 67/87;

b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione;

c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, D.P.R. 2.5.1983, n. 254);

d) Autocertificazione di iscrizione presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.), ai sensi degli artt. 18 e 19 L.416/81, secondo lo schema allegato.

e) Dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, del certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19 L. 416/81, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto.

f) Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese – in validità e con l'indicazione della vigenza, secondo lo schema allegato;

g) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da questa Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 10 e 11 della L. 15.5.1997, n. 127, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 69654236/215) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali
Istituto per il libro
Via dell'Umiltà n. 33
00187 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) ai fini dell'ammissione al contributo di cui all' art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

I sottoscritt in qualità di
della impresa editoriale
con sede a
codice fiscale
in relazione alla richiesta di ammissione ai contributi previsti dalla legge indicata in oggetto, per le pubblicazioni edite nel 2006

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di essere iscritto nel Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) presso l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, al numero di posizione in data quale editore de periodic appresso indicat :

1) -" " registrato al Tribunale di n.
- inizio pubblicazioni il periodicità

Proprietario: ....
Sede/residenza:..
Rappresentato legalmente da: ....
Nato a .... il ....,.......residente a ....
Editore: ....
Sede/residenza:..
Rappresentato legalmente da: ....

Direttore responsabile: ....
Residente a ....

2) -" " registrato al Tribunale di n.
- inizio pubblicazioni il periodicità

Proprietario: ....
Sede/residenza:..
Rappresentato legalmente da: ....
Nato a .... il .... residente a ....
Editore: ....
Sede/residenza:..
Rappresentato legalmente da: ....

Direttore responsabile: ....
Residente a ....

Ecc.

I sottoscritt dichiara inoltre che alla data attuale risulta essere in regola con gli adempimenti previsti dalla stessa legge 416/81, relativamente all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione depositate presso il suddetto Ufficio.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 26, primo comma, della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso di mendaci dichiarazioni o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dal beneficio dei contributi assegnati.

Data Firma

Ai sensi dell'art. 3, comma 10 e 11 della L. 15.5.1997, n. 127, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 69654236/215) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali
Istituto per il libro
Via dell'Umiltà n. 33
00187 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione all'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Il sottoscritto nato a il
residente in via
quale titolare/legale rappresentante dell'impresa
ragione sociale codice fiscale
partita IVA

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che l'impresa svolge regolarmente la propria attività presso la sede di via

ed è iscritta al Registro delle imprese di al n. in data
oggetto sociale:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e non ha dichiarato, negli ultimi cinque anni, fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 26, primo comma, della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso di mendaci dichiarazioni o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Data Firma

07A03031

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valore dell'Arma dei Carabinieri

Medaglia d'oro «alla memoria»

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2007 al vice brigadiere Cristiano Scantamburlo, nato il 12 ottobre 1973 a Venezia è conferita la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri «alla memoria» con la seguente motivazione:

«Capo equipaggio di unità radiomobile, durante l'accompagnamento in caserma di un pregiudicato, veniva minacciato dal malvivente il quale, benché ammanettato, era riuscito ad impugnare una pistola che teneva occultata sulla sua persona.

Con eccezionale coraggio ed esemplare sprezzo del pericolo, rifiutava di consegnare l'arma d'ordinanza, riuscendo a distrarre il criminale ed a consentire all'autista di fermare l'automezzo.

Gettatosi rapidamente all'esterno del veicolo, veniva attinto mortalmente da un colpo proditoriamente esploso dal malfattore, che veniva poi colpito a morte nel corso di violento conflitto a fuoco ingaggiato con l'altro commilitone.

Fulgido esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». Lido delle Nazioni di Comacchio (Ferrara), 12 febbraio 2006.

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2007 al tenente Raffaele Naccarato, nato il 1º novembre 1970 a Bolzano è conferita la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione:

«Comandante di compagnia del battaglione della «Multinational Specialized Unit», operante nella missione «Antica Babilonia» in Iraq, impiegato in diversificati servizi svolti in An Nasiriyah (Iraq), tesi alla salvaguardia dei punti sensibili della città, benché attaccato su più fronti e in più riprese da rilevanti azioni di fuoco, guidava efficacemente la reazione del proprio reparto contro le falangi terroristiche e riusciva a salvaguardare l'incolumità di tutti i componenti del dispositivo, evitando al contempo che gli attacchi potessero avere conseguenze ben più gravi.

In particolare, l'ufficiale, impegnato in servizio di presidio alla base Libeccio, dove poco prima era stato mortalmente ferito un lagunare di guardia, coordinava e dirigeva con capacità e coraggio la messa in sicurezza della compagnia, fatta segno da proditoria e reiterata azione di fuoco di mortaio. Sebbene attinto da una scheggia, ancorché in misura non invalidante, continuava la sua opera di direzione e comando, organizzando l'esfiltrazione del reparto.

Lo spirito di abnegazione e di sacrificio, nonché il coraggio testimoniati nel corso dell'azione, costituivano mirabile esempio di eccezionale professionalità, contribuendo ad esaltare il prestigio del contingente italiano e dell'Arma dei Carabinieri.

Straordinaria espressione di nobili ideali, assoluta dedizione al servizio ed elette virtù militari». An Nasiriyah (Iraq), 16 maggio 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2007 al Carabiniere scelto Ambrogio Laviola, nato l'11 settembre 1976 a Taranto è conferita la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione:

«Addetto a squadra di plotone del battaglione «Multinational Specialized Unit» operante nella missione «Antica Babilonia» in Iraq, impiegato in diversificati servizi svolti in An Nasiriyah (Iraq), tesi alla salvaguardia dei punti sensibili della città, benché il suo reparto fosse attaccato su piu fronti e in più riprese da rilevanti azioni di fuoco, sapeva reagire con fuoco discriminato alle falangi terroristiche, mantenendo l'equilibrio necessario a salvaguardare l'incolumità di tutti i componenti del dispositivo ed evitando al contempo che gli attacchi potessero avere conseguenze ben più gravi.

In particolare, il carabiniere, impegnato in servizio di presidio alla base Libeccio, dove poco prima era stato mortalmente ferito un lagunare di guardia, con determinazione e sprezzo del pericolo usciva allo scoperto con lo scopo di dare protezione al suo comandante di squadra che svolgeva osservazione finalizzata all'individuazione di una postazione con mortaio ostile, venendo colpito da numerose schegge di bomba esplosa nelle immediate vicinanze.

Lo spirito di abnegazione e di sacrificio, nonché il coraggio testimoniati nel corso dell'azione, costituivano mirabile esempio di eccezionale professionalità, contribuendo ad esaltare il prestigio del contingente italiano e dell'Arma dei Carabinieri.

Straordinaria espressione di nobili ideali, assoluta dedizione al servizio ed elette virtù militari». An Nasiriyah (Iraq), 16 maggio 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2007 all'appuntato scelto Maurizio Pugliatti, nato il 27 maggio 1965 a Messina è conferita la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione:

«Con elevata professionalità, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava, unitamente a due superiori in grado, ad affrontare uno squilibrato che aveva esploso alcuni colpi di pistola contro un inerme cittadino, continuando poi a tenere un atteggiamento palesemente aggressivo.

Risultata vana ogni opera di convincimento, effettuava un'azione diversiva esplodendo con l'arma d'ordinanza alcuni colpi in aria, per attirare su di se la minaccia del folle, consentendo così agli altri due militari di lanciarsi sull'uomo, che veniva disarmato e tratto in arresto dopo una violenta colluttazione.

Chiaro esempio di elette virtù militari e non comune senso del dovere». Aversa (Caserta), 2 marzo 2006.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2007 al tenente Fabio Gargiulo, nato il 3 ottobre 1972 a Napoli è conferita la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione:

«Con elevata professionalità, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava, unitamente ad altro militare, ad affrontare uno squilibrato che aveva esploso alcuni colpi di pistola contro un inerme cittadino, continuando poi a tenere un atteggiamento palesemente minaccioso ed aggressivo.

Risultata vana ogni opera di convincimento, sfruttava la coordinata azione diversiva attuata da un terzo militare, lanciandosi sul folle con il quale ingaggiava una violenta colluttazione riuscendo a disarmarlo ed a trarlo in arresto.

Chiaro esempio di elette virtù militari e non comune senso del dovere». Aversa (Caserta), 2 marzo 2006.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2007 all'appuntato Roberto Domini, nato il 19 febbraio 1973 a Gemona del Friuli (Udine) è conferita la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione:

«Militare autista di unità radiomobile, durante l'accompagnamento in caserma di un pregiudicato che era riuscito, benché ammanettato, ad impugnare una pistola occultata sulla sua persona, con esemplare sprezzo del pericolo e fredda determinazione, approfittando dell'azione diversiva attuata dal capo equipaggio, riusciva a fermare il mezzo per consentire di opporre una reazione.

Gettatosi rapidamente all'esterno dell'auto di servizio unitamente all'altro militare, che veniva attinto mortalmente da un colpo proditoriamente esploso dal malvivente, con eccezionale coraggio ingaggiava violento conflitto a fuoco con il malfattore, colpendolo a morte.

Fulgido esempio di elette virtu militari ed altissimo senso del dovere». Lido delle Nazioni di Comacchio (Ferrara), 12 febbraio 2006.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2007 al luogotenente Silvio Salzillo, nato il 20 novembre 1947 a Capua (Caserta) è conferita la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione:

«Con elevata professionalità, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava, unitamente ad altro militare, ad affrontare uno squilibrato che aveva esploso alcuni colpi di pistola contro un inerme cittadino, continuando poi a tenere un atteggiamento palesemente minaccioso ed aggressivo.

Risultata vana ogni opera di convincimento, sfruttava la coordinata azione diversiva attuata da un terzo militare, lanciandosi sul folle con il quale ingaggiava una violenta colluttazione riuscendo a disarmarlo ed a trarlo in arresto.

Chiaro esempio di elette virtù militari e non comune senso del dovere». Aversa (CE), 2 marzo 2006.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2007 al Carabiniere scelto Francesco Sarnella, nato il 15 aprile 1976 a Sciacca (Agrigento) è conferita la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione:

«Addetto a squadra di plotone del battaglione «Multinational Specialized Unit» operante nella missione «Antica Babilonia» in Iraq, impiegato in diversificati servizi svolti in An Nasiriyah (Iraq), tesi alla salvaguardia dei punti sensibili della città, benché il suo reparto fosse attaccato su più fronti e in più riprese da rilevanti azioni di fuoco, sapeva reagire con fuoco discriminato alle falangi terroristiche, mantenendo l'equilibrio necessario a salvaguardare l'incolumità di tutti i componenti del dispositivo ed evitando al contempo che gli attacchi potessero avere conseguenze ben più gravi.

In particolare, il carabiniere, impegnato in servizio di presidio alla base Libeccio, dove poco prima era stato mortalmente ferito un lagunare di guardia, con determinazione e sprezzo del pericolo usciva allo scoperto con lo scopo di dare protezione al suo comandante di squadra che svolgeva osservazione finalizzata all'individuazione di una postazione con mortaio ostile, venendo colpito da numerose schegge di bomba esplosa nelle immediate vicinanze.

Lo spirito di abnegazione e di sacrificio, nonché il coraggio testimoniati nel corso dell'azione, costituivano mirabile esempio di eccezionale professionalità, contribuendo ad esaltare il prestigio del contingente italiano e dell'Arma dei Carabinieri.

Straordinaria espressione di nobili ideali, assoluta dedizione al servizio ed elette virtù militari». An Nasiriyah (Iraq), 16 maggio 2004.

Medaglia di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2007 al tenente Emanuele Barbieri, nato il 19 giugno 1973 a Mantova è conferita la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione:

«Comandante di plotone paracadutisti della «Multinational Specialized Unit» operante nella missione «Antica Babilonia» in Iraq, impiegato in diversificati servizi svolti in An Nasiriyah (Iraq), tesi alla salvaguardia dei punti sensibili della città benché attaccato su più fronti e in più riprese da rilevanti azioni di fuoco, guidava efficacemente la reazione del proprio reparto contro le falangi terroristiche e riusciva a mantenere l'equilibrio necessario a salvaguardare l'incolumità di tutti i componenti del dispositivo, evitando al contempo che gli attacchi potessero avere conseguenze ben più gravi.

In particolare, l'ufficiale, durante il trasferimento del governatore provvisorio della provincia di Dhi Qar alla sede della «Coalition Provisional Authority» di An Nasiriyah, rispondeva prontamente al reiterato fuoco ostile con le armi in dotazione e, benché leggermente ferito, raggiungeva l'obiettivo con tutto il convoglio.

Lo spirito di abnegazione e di sacrificio, nonché il coraggio testimoniati nel corso dell'azione, costituivano mirabile esempio di elevata professionalità, contribuendo ad esaltare il prestigio del contingente italiano e dell'Arma dei Carabinieri.

Straordinaria espressione di nobili ideali, assoluta dedizione al servizio ed elette virtù militari». An Nasiriyah (Iraq), 16 maggio 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2007 al carabiniere scelto Simone Pisu nato l'8 febbraio 1952 a San Gavino Monreale (Cagliari) è conferita la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione:

«Addetto a squadra di plotone paracadutisti della «Multinational Specialized Unit», operante nella missione «Antica Babilonia» in Iraq, impiegato in diversificati servizi svolti in An Nasiriyah (Iraq), tesi alla salvaguardia dei punti sensibili della città, benché il suo reparto fosse attaccato su più fronti e in più riprese da rilevanti azioni di fuoco, sapeva reagire con fuoco discriminato alle falangi terroristiche, mantenendo l'equilibrio necessario a salvaguardare l'incolumità di tutti i componenti del dispositivo ed evitando al contempo che gli attacchi potessero avere conseguenze ben più gravi.

In particolare, il carabiniere, durante servizio di vigilanza lungo il fiume Eufrate, rispondeva prontamente al reiterato fuoco ostile con le armi in dotazione e, benché leggermente ferito, proseguiva nell'azione permettendo al convoglio di raggiungere l'obiettivo.

Lo spirito di abnegazione e di sacrificio, nonché il coraggio testimoniati nel corso dell'azione, costituivano mirabile esempio di elevata professionalità, contribuendo ad esaltare il prestigio del contingente italiano e dell'Arma dei Carabinieri.

Straordinaria espressione di nobili ideali, assoluta dedizione al servizio ed elette virtù militari». An Nasiriyah (Iraq), 16 maggio 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2007 all'appuntato scelto Vincenzo Smriglio, nato il 7 ottobre 1968 a Milano (Messina) è conferita la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione:

«Addetto a squadra di plotone paracadutisti della «Multinational Specialized Unit» operante nella missione «Antica Babilonia» in Iraq, impiegato in diversificati servizi svolti in An Nasiriyah (Iraq), tesi alla salvaguardia dei punti sensibili della città, benché il suo reparto fosse attaccato su più fronti e in più riprese da rilevanti azioni di fuoco, sapeva reagire con fuoco discriminato alle falangi terroristiche, mantenendo l'equilibrio necessario a salvaguardare l'incolumità di tutti i componenti del dispositivo ed evitando al contempo che gli attacchi potessero avere conseguenze ben più gravi.

In particolare, l'appuntato, durante il trasferimento del governatore provvisorio della provincia di Dhi Qar alla sede della «Coalition Provisional Authority» di An Nasiriyah, rispondeva prontamente al reiterato fuoco ostile con le armi in dotazione e, benché leggermente ferito, raggiungeva l'obiettivo con tutto il convoglio.

Lo spirito di abnegazione e di sacrificio, nonché il coraggio testimoniati nel corso dell'azione, costituivano mirabile esempio di elevata professionalità, contribuendo ad esaltare il prestigio del contingente italiano e dell'Arma dei Carabinieri.

Straordinaria espressione di nobili ideali, assoluta dedizione al servizio ed elette virtù militari». An Nasiriyah (Iraq), 16 maggio 2004.

07A03021

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Cipolla di Medicina»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Cipolla di Medicina» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dal Consorzio Cipolla di Medicina IGP l'Associazione «Farro di Monteleone di Spoleto» con sede presso il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia), corso Vittorio Emanuele, 45 - 06040, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti Organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CIPOLLA DI MEDICINA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (IGP) «Cipolla di Medicina», e riservata alle varietà della specie Allium cepa descritte all'art. 2 che rispettano le condizioni ed i requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Concorrono alla produzione dell'indicazione geografica protetta «Cipolla di Medicina» le seguenti varietà ed ecotipi della specie Allium cepa a semina invernale - primaverile:

bulbo giallo:

varietà: Dorata di Bologna, Densidor e Vaquero;

ecotipo: Density.

bulbo bianco: Blanco Duro, Alabaster, Nevada, Cristal;

bulbo rosso: Sanguigna di Milano sel. Reddy, Rossa d'inverno sel. Rojo Duro.

Sono, inoltre, incluse nell'indicazione geografica protetta «Cipolla di Medicina» le seguenti varietà della specie Allium cepa a semina estiva-autunnale: Katty, Early Yellow Globe, Top Spring, Saratoga.

La IGP «Cipolla di Medicina» all'atto dell'immissione al consumo deve avere il calibro compreso fra 50 e 80 mm.

La IGP «Cipolla di Medicina» ottenuta da varietà a bulbo giallo mostra una forma rotondeggiante con tuniche di colore giallo-paglierino per le varietà precocissime e precoci mentre nelle varietà medie e tardive il bulbo è molto consistente e di colore giallo-bronzato, adatto alla lunga conservazione.

La IGP «Cipolla di Medicina» ottenuta da varietà a bulbo bianco mostra una forma rotonda con tuniche di colore bianco brillante e ottima consistenza.

La IGP «Cipolla di Medicina» ottenuta da varietà a bulbo rosso mostra una forma globosa con tuniche di colore rosso violaceo, molto spesse e consistenti.

Art. 3.

Zona di produzione

L'area di produzione della IGP «Cipolla di Medicina» comprende interamente i comuni della provincia di Bologna: Medicina, Castel Guelfo di Bologna e parte dei territori dei comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel S. Pietro Terme, Dozza ed Imola così delimitati:

comune di Imola per l'area delimitata ad est dalla via Selice e via Correcchio, a sud della via Emilia ad ovest dal comune di Castel Guelfo e Dozza ed a nord comune di Conselice;

comune di Dozza per l'area delimitata a sud dalla via Emilia ad ovest dai territori del comune di Castel San Pietro Terme ad est dal territorio del comune di Imola e a nord dal territorio del comune di Castel Guelfo di Bologna;

comune di Castel San Pietro Terme: per l'area delimitata a sud dalla via Emilia ad est dal territorio del comune di Dozza ad ovest dal territorio del comune di Ozzano Emilia a nord dal territorio del comune di Medicina;

comune di Ozzano per l'area delimitata a sud dalla via Emilia ad est dal territorio del comune di Castel San Pietro a nord dal territorio del comune di Medicina ed a ovest dal torrente Quaderna.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli imput e gli output.

In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo, dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Nella gestione dei cicli colturali, l'intervallo minimo consentito tra due cicli successivi nelle coltivazioni della «Cipolla di Medicina IGP» è di quattro anni solari.

Per le varietà precocissime a semina autunnale l'epoca di semina è compresa fra il 15 di agosto ed il 20 di settembre, mentre per le altre varietà a semina primaverile è effettuata dal 1º di febbraio al 20 marzo.

Le densità massime di semina per le diverse varietà sono così suddivise:

precocissime, 1.000.000 piante/ha;

precoci, 1.000.000 piante/ha;

medie a bulbo grosso, 700.000 piante/ha;

tardive a bulbo grosso, 700.000 piante/ha;

medio tardive a bulbo medio, 1.000.000 piante/ha.

Dopo le operazioni di semina si effettua una leggera rullatura del terreno affinché il seme aderisca al terreno, riducendo gli spazi vuoti e facilitando così la germinazione.

Piano di fertilizzazione: l'azoto (N) è distribuito frazionato in quattro interventi dalla semina alla fase di ingrossamento dei bulbi, con apporti non superiori a 130 Kg/ha per ogni ciclo di produzione. Fosforo (P2O5) e potassio (K2O) sono distribuiti in pre-semina con apporti non superiori rispettivamente a 50 Kg/ha e 300 Kg/ha per ogni ciclo di produzione.

La difesa fitosanitaria deve fondarsi sulla corretta applicazione delle tecniche agronomiche, facendo ricorso alle tecniche di difesa integrata come previsto dal disciplinare della regione Emilia-Romagna.

La produzione unitaria massima è di 60 tonnellate ad ettaro.

L'estirpazione delle cipolle si effettua quando ad una valutazione visiva oltre la metà dell'apparato fogliare è ripiegato sul terreno. I bulbi estirpati sono raggruppati in andane e lasciati essiccare in campo per un periodo compreso fra 5 e 15 giorni a seconda delle condizioni climatiche e delle varietà.

L'operazione di raccolta viene effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici. La parte del prodotto destinato alla vendita è stoccato in magazzino per un periodo massimo di dieci giorni a temperatura ambiente, mentre la parte restante è stoccata in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0º e 4 ºC per la lunga conservazione. La temperatura nel magazzino refrigerato, al raggiungimento della sua capienza massima, viene diminuita giornalmente di circa 2 ºC fino al raggiungimento di una temperatura compresa fra 0 ºC e 4 ºC e umidità relativa compresa tra 70 - 80%.

Le operazioni di produzione e condizionamento devono avvenire necessariamente nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3 per evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano provocare la frammentazione delle cuticole generando il rischio di muffe e deterioramento del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La reputazione della Cipolla di Medicina risale alla fine dell'ottocento primi del novecento quando la sua coltivazione prese sempre più piede come coltura a pieno campo nei terreni vocati della zona di Medicina a seguito della crisi della canapicoltura, coltivazione simbolo del territorio bolognese. A partire dalla seconda metà degli anni trenta la coltivazione della cipolla compie un deciso passo avanti diffondendosi e concentrandosi progressivamente nei terreni di pianura della provincia di Bologna il cui epicentro divenne il comune di Medicina. Già negli anni 60 la piazza di Medicina era diventato il mercato di riferimento per la definizione dei prezzi alla produzione per l'intera provincia di Bologna e per le altre zone della regione Emilia-Romagna e regioni limitrofe. Ai due mercati settimanali affluivano quasi tutti i commercianti e mediatori del settore e per dare maggiore professionalità e prestigio a questo mercato fu predisposta un'apposita «Sala Contrattazioni» all'interno della quale nei due mercati settimanali di giovedì e domenica avvenivano tutte le transazioni del prodotto e i cui prezzi venivano rilevati dalla CCIAA di Bologna. Negli stessi anni i produttori della zona hanno costituito due cooperative che rappresentano il 70% della produzione. La notorietà e distinzione della cipolla in oggetto ha radici che si perdono nel tempo. Le prime testimonianze della coltura in questo comprensorio risalgono alla fine del XIII secolo. Successivamente nel XVI secolo Pier Crescenzi con l'opera *«Ruralium commodorum libri duodecim»* e Baldassarre Pisanelli nel prezioso «Trattato della natura de' cibi et del bere» ne elogiano le caratteristiche in cucina e le proprietà medicinali.

Una decisiva testimonianza del tradizionale sistema di coltivazione è riportata da Vincenzo Tanara, nel celebre trattato del 1664 «L'economia del cittadino in villa». In tale opera vengono riportate le esperienze dei contadini della pianura bolognese, descrivendo le tecniche agronomiche dell'epoca, ricordando come la semina di questo ortaggio si possa eseguire alla fine di agosto oppure nei mesi di febbraio e marzo, calendario ancora oggi seguito nell'area tipica.

Nello stesso periodo il cuoco segreto di Pio V, il bolognese Bartolomeo Scappi, riporta nel suo trattato di gastronomia nove ricette a base di cipolle.

Accanto alla sua indiscussa reputazione la Cipolla di Medicina vanta particolari caratteristiche legate sia ai fattori pedoclimatici sia alla secolare esperienza maturata dagli agricoltori della zona specifica. Queste caratteristiche sono così individuabili:

colorazione intensa e brillante che esalta la tipicità della varietà;

compattezza dei bulbi che fornisce all'utilizzatore un'immediata sensazione di un prodotto ben formato, nutrito e consistente;

grande serbevolezza dovuta all'elevata dormienza dei bulbi (alta resistenza alla pregermogliazione), che facilita la distribuzione in tutte le condizioni ambientali.

I terreni nei quali è coltivata questa speciale cipolla sono di medio impasto tendenzialmente argillosi, freschi e profondi, sub alcalini o alcalini. Per quanto riguarda il clima la specie, pur essendo originaria dei climi temperati, ha trovato nell'ambiente padano una eccellente adattabilità anche alle basse temperature. Di particolare importanza è anche l'intervento sapiente dell'uomo che oltre a tramandare ricette dei migliori cuochi bolognesi ha saputo mantenere le tradizioni di preparazione del terreno, l'accuratezza della semina tenendo conto delle varie esigenze di luce e soprattutto la particolare attenzione alle tecniche da adottare dopo l'estirpazione necessarie per assicurare la serbevolezza e la perfetta conservazione del prodotto.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

La IGP «Cipolla di Medicina» deve essere confezionata in contenitori per alimenti (retine, girsack, vert - bag), sigillati con termosaldatura e per le retine con punti metallici, in modo tale da impedire che il contenuto possa essere manipolato senza la rottura del contenitore medesimo. Il calibro delle cipolle contenute in una stessa confezione deve essere compreso fra 50 e 70 mm o fra 60 e 80 mm e di categoria I.

Le confezioni hanno i seguenti pesi: 500 g - 750 g - 1 Kg - 1,5 Kg - 2 Kg - 5 Kg - 10 Kg.

Il confezionamento si realizza durante tutto l'anno.

Sulla confezione devono essere riportate le seguenti diciture: «Cipolla di Medicina» seguita dall'acronimo IGP con caratteri superiori a qualsiasi altra dicitura e dal logo così specificato: una immagine stilizzata di tre cipolle adagiate su due lembi verdi, i cui colori sono di seguito specificati:

il giallo della prima cipolla stilizzata Pantone 471 PC, quadricromia 0/59/100/18;

il rosso della seconda cipolla stilizzata Pantone 228 PC, quadricromia 0/100/4/41;

il verde dei due lembi stilizzati e della scritta Pantone 626 PC, quadricromia 76/0/64/62;

la terza cipolla stilizzata è bianca;

nero per l'ombreggiatura.

Il carattere tipografico impiegato per comporre qualsiasi testo risulta essere Optimia nella versione bold (carattere in grassetto).

Tutte le confezioni devono, inoltre, essere provviste di etichettatura corrispondente ai requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le confezioni recano obbligatoriamente sull'etichetta, a caratteri chiari e leggibili il simbolo grafico comunitario.

La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte della confezione o dell'etichetta anche in forma di acronimo «IGP».

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la IGP «Cipolla di Medicina», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezione recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della IGP «Cipolla di Medicina», riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento CE n. 510/2006.

07A03013

Domanda di registrazione della denominazione «Třeboňský Kapr», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 66 del 22 marzo 2007, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata da Rybářství Třeboň, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria del pesce fresco e prodotti derivati, denominato «Třeboňský Kapr».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

07A03030

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca del provvedimento UPC/II/2966 del 28 febbraio 2007 relativo alla specialità medicinale «Lucen»

Estratto provvedimento UPC/II/3048 del 3 aprile 2007

Specialità medicinale: LUCEN.

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a.

Tipologia: annullamento del provvedimento UPC/II/2966/2007 del 28 febbraio 2007.

Modifica apportata: è annullato il provvedimento UPC/II/2966/2007 del 28 febbraio 2007 emesso per mero errore materiale il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2007 alla pagina 25.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A03139

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, con decreto n. 5 del 28 marzo 2007 ha nominato il segretario generale dott. Pietro Abate, conservatore del registro delle imprese con decorrenza 1º aprile 2007.

07A03018

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, recante: «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli». (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 91/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2007).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pag. 25, seconda colonna, all'art. 5, comma 4, i caporali di chiusura posti alla fine, sono da intendere posti dopo le parole: «sessanta giorni»; ed ancora, nei riferimenti normativi, alla pag. 26, seconda colonna, nella parte in cui viene riportato il primo comma dell'art. 1899 c.c., gli ultimi due periodi si intendono espunti.

07A03120

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-082) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 4 0 7 *

€ 1,00